



Processo Legislazione e Studi

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 12 novembre 2008

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno



Processo Legislazione e Studi


PROCESSO VERBALE

L'anno 2008, del mese di novembre, il giorno 12, alle ore 11,00, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 4396 del 10 novembre 2008, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
 - Approvazione verbale seduta precedente;
1. **ATTO N. 682** – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Melasecche Germini, concernente: “Ulteriore integrazione della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca delle acque minerali e termali”.
Termine parere 10.3.2007
 2. **ATTO N. 1309** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”.
Il Commissione competenza redigente
Termine parere 17 settembre 2008
Incontro consultivo pubblico svoltosi 12 settembre 2008

Alle ore 11,00 il Presidente Tomassoni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti il Vicepresidente Fronduti Armando, i Consiglieri: Baiardini Paolo, Cintioli Giancarlo, De Sio Alfredo, Gilioni Mara, Lupini Pavilio, Nevi Raffaele e Sebastiani Enrico.



Processo Legislazione e Studi

Risulta assente il Consigliere Carpinelli Roberto.

Partecipa alla riunione il Consigliere Olivier Bruno Dottorini.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta svoltasi in data 10 novembre 2008.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.


Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione gli atti n. 1309 e 682 – oggetti 1 e 2, dà lettura dei singoli articoli dal n. 6 al n. 13.

La Commissione procede all'esame dei suddetti articoli, come da testo che si allega.

Intervengono i Consiglieri Cintioli, De Sio, Lupini, Nevi ed il Presidente Tomassoni.

La Commissione apporta delle modifiche all'articolo 6 ter.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,15, e decide di riconvocarsi in data 17 novembre p.v. per continuare l'esame degli atti n. 682 e n. 1309 riguardante le acque minerali e termali.



Processo Legislazione e Studi


Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
Diva Sacchetti

IL RESPONSABILE
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Franco Tomassoni



TESTO DELLA II COMMISSIONE CONSILAIRE

6 ter

(Istanze concorrenti)

1. Più istanze di rilascio della concessione sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree richieste in concessione e risultino altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'Albo Pretorio effettuata ai sensi dell'articolo 6 bis comma 3.


2. In caso di istanze concorrenti la concessione è rilasciata al soggetto che presenti la capacità tecnico-economica più idonea alla coltivazione e all'utilizzo delle acque ed il miglior programma di investimenti, valutati nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 33. A parità di condizioni è preferito il titolare del permesso di ricerca che abbia presentato l'istanza di concessione entro trenta giorni dal provvedimento di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'articolo 2. In subordine si applica il criterio della priorità nella presentazione dell'istanza.

3. Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un'indennità a carico del concessionario corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per il riconoscimento ottenuto ai sensi dell'articolo 2, nonché al valore delle opere eseguite ed utilizzabili. L'ammontare dell'indennità è stabilito nel provvedimento di concessione sulla base della relazione di cui all'articolo 3 comma 5 bis e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Il concessionario prima di iniziare i lavori deve trasmettere alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale.

Art. 7

(Rilascio della concessione)

1. La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti, del Piano di tutela delle acque e del Piano di Bacino e del piano di cui all'articolo 29 bis.



Processo Legislazione e Studi


2. Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai Comuni, dalle Province interessate per territorio e dall'autorità di Ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.

3. Il dirigente del Servizio regionale accerta, in sede istruttoria, che la coltivazione del giacimento non determini impatti significativi sullo stato quali-quantitativo delle risorse idriche presenti nel bacino interessato e che la superficie sia funzionale alla coltivazione e alla tutela del giacimento. La concessione è accordata per un'area non superiore di norma a duecento ettari.

3. bis L'area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, fermo restando la durata stabilita nel provvedimento originario. L'istanza è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 6 bis, comma

4. Il provvedimento di concessione contiene:

- a) la denominazione dell'acqua minerale naturale o di sorgente o termale, l'individuazione, l'estensione dell'area di concessione, la durata della concessione;
- b) la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi;
- c) l'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18;
- d) l'ammontare dei diritti annuali e del deposito cauzionale di cui agli articoli 24 e 9;
- d bis) l'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 6 ter comma 3;



Processo Legislazione e Studi

e) eventuali prescrizioni e limitazioni.

5. La concessione prevede la eventuale partecipazione del concessionario a interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 18, comma 3 e il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle zone di rispetto.


6. Al provvedimento di concessione è allegato lo schema della convenzione di cui all'articolo 8.

Art. 8
(Convenzione)

1. L'esercizio della concessione è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il concessionario redatta secondo lo schema allegato al provvedimento di concessione. La convenzione è sottoscritta entro tre mesi dalla adozione del provvedimento di concessione.

2. La convenzione contiene:

- a) le modalità di coltivazione e di utilizzazione delle acque del giacimento;
- b) le modalità per la valorizzazione e la tutela delle acque;
- c) le modalità di realizzazione del programma degli investimenti di cui all'articolo 6, comma 4;
- d) le modalità di installazione degli strumenti di misurazione e monitoraggio dei principali parametri idrogeologici della falda, delle acque captate e utilizzate;
- e) le modalità di rilevazione, di archiviazione e di comunicazione al Servizio regionale competente dei dati di cui alla lettera d);
- f) le modalità concernenti la realizzazione e gestione di fonti o appositi erogatori di acqua fuori dagli



Processo Legislazione e Studi

stabilimenti di utilizzazione per il libero attingimento;

- g) la predisposizione di piani di emergenza per fronteggiare situazioni di pericolo per la qualità delle acque;
- h) gli altri obblighi e condizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione.

Art. 9
(Deposito cauzionale)


1. Il titolare della concessione, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma di cui all'articolo 6, comma 4 e comunque non superiore a euro 250.000,00.

Art. 10
(Pertinenze)

1. Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dall'area oggetto della concessione, destinati alla captazione, alla canalizzazione, alla adduzione ed al contenimento delle acque oggetto della concessione, ivi compresi la denominazione dell'acqua e i terreni costituenti la zona di tutela assoluta di cui all'articolo 18, comma 2.

2. Tutti gli oneri per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze sono a carico del concessionario sino alla consegna delle stesse in caso di cessazione della concessione.

3. Presso il Servizio regionale competente è conservata la documentazione attestante lo stato di consistenza delle pertinenze relative a ciascuna concessione. I concessionari sono tenuti a comunicare ogni eventuale variazione delle pertinenze stesse con allegata la



relativa documentazione.

Art. 11
(Pubblica utilità)

1. Le opere necessarie per la ricerca, la captazione, la tutela e la salvaguardia del giacimento, la canalizzazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, sino al luogo di utilizzo, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 12
(Rinnovo della concessione)


1. Il titolare della concessione può richiedere il rinnovo della stessa entro l'anno che precede quello di scadenza. Il dirigente del Servizio regionale provvede al rinnovo, sussistendo i presupposti previsti dalla presente legge, con le modalità di cui all'articolo 7. Il dirigente, con provvedimento motivato, può disporre, per ragioni di pubblico interesse il diniego dell'istanza di rinnovo. Fino all'adozione del provvedimento conseguente all'istanza di rinnovo, rimangono in capo al titolare della concessione i diritti e gli obblighi stabiliti con la concessione.

1 bis. La richiesta di rinnovo della concessione è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 6 bis comma 3.

2. In caso di mancata presentazione di richiesta di rinnovo della concessione o in caso di diniego di rinnovo il dirigente del Servizio regionale provvede all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un bando finalizzato all'individuazione di un nuovo concessionario.

Art. 13
(Proroga della concessione)

1. Il titolare della concessione può richiedere, prima del rinnovo, la proroga della stessa al fine di realizzare nuovi ulteriori investimenti necessari per l'utilizzazione delle acque.



Processo Legislazione e Studi

1 bis. La richiesta di proroga della concessione è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 6 bis comma 3.

2. Il dirigente del Servizio regionale può concedere la proroga della concessione al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti occorrenti con le modalità previste all'articolo 7. La durata massima della proroga è di venticinque anni.